



**Convenzione per l'utilizzo dei servizi stipendiali offerti dal
Ministero dell'economia e delle finanze**

Soluzione Base

Sommario

Articolo 1_ PREMESSE ED ALLEGATI	4
Articolo 2_ DEFINIZIONI.....	5
Articolo 3_ OGGETTO DELLA CONVENZIONE	6
Articolo 4_ MODIFICHE E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI, DEI SOFTWARE E DEI SERVIZI	7
Articolo 5_ TIPOLOGIE DI PERSONALE E TIPOLOGIE CONTRATTUALI OGGETTO DEL SERVIZIO.....	7
Articolo 6_ REFERENTI RESPONSABILI.....	8
Articolo 7_ ACCESSO DELL'ENTE AL SISTEMA INFORMATIVO	9
Articolo 8_ DELEGHE ED AUTORIZZAZIONI ALLA DSII.....	9
Articolo 9_ ONERI DELLA DSII PER L'ATTIVAZIONE, LA GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	10
Articolo 10_ ONERI DELL'ENTE PER L'ATTIVAZIONE, LA GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	10
Articolo 11_ TEMPI E LIVELLI DEI SERVIZI EROGATI	11
Articolo 12 - ORDINI PROVINCIALI ADERENTI ALLA CONVENZIONE	11
Articolo 13_ DURATA DELLA CONVENZIONE	11
Articolo 14_ SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE.....	11
Articolo 15_ CONTRIBUTO.....	11
Articolo 16_ SERVIZI INCLUSI NEL CONTRIBUTO	12
Articolo 17_ CONTRIBUTO PER SERVIZI STRUMENTALI	12
Articolo 18_ RESPONSABILITÀ DELLA FOFI PER MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO.....	13
Articolo 20_ CODICE DI COMPORTAMENTO DEL MEF	13
Articolo 21_ ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI.....	13

CONVENZIONE per i Servizi del Sistema NoiPA

L'anno duemilaventisei, il giorno 18 del mese di giugno

TRA

il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione (di seguito, "**DSII**"), C.F. 80415740580 con sede in Piazza Dalmazia, 1 – 00198 ROMA, legalmente rappresentato dal Dott. Alessandro Bacci, nato a Milano, il 24 agosto 1968, Codice Fiscale: BCCLSN68M24F2050, in qualità di Direttore della Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione.

E

la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito, "FOFI"), con sede in Via Palestro n. 75 - 00185 ROMA, Codice Fiscale 00640930582 legalmente rappresentato dal dr. Guido CARPANI,

nato a Porretta Terme (BO) il 12/10/1961

Codice Fiscale: CRPGDU61R12A558V

in qualità di Direttore Generale

in virtù dei poteri conferiti dal Comitato Centrale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti,
con deliberazione **n. 19/2026**

(di seguito la "FOFI" e la "**DSII**" sono indicati come le "**Parti**")

E

La FOFI, in qualità di soggetto delegato dagli Ordini provinciali dei Farmacisti e dalle Federazioni di cui al Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come integrato e modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3. e riportati nell'Allegato E alla presente convenzione, in virtù dei poteri conferiti dalla Deliberazione n. 19/2026 e dagli atti di delega depositati presso la sede della FOFI, sita in Roma, in Via Palestro n. 75 e riportati nell'Allegato F alla presente Convenzione.

PREMESSO CHE

- a) FOFI ha manifestato la volontà di avvalersi dei servizi di elaborazione delle competenze mensili del personale in servizio messi a disposizione dal DAG/DSII, dopo aver valutato di proprio interesse ricorrere a strutture operative esterne alla propria organizzazione, al fine di ottimizzare la gestione di tali attività;
- b) nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (di seguito "**DAG**") opera la struttura organizzativa Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione (di seguito "**DSII**") dedicata anche alla gestione del servizio di elaborazione delle retribuzioni, comprendente una componente di servizi *Stipendiali* - indirizzata alla gestione, calcolo ed elaborazione del trattamento economico e alla elaborazione del cedolino – ed una componente di

Gestione Presenze - finalizzata alla gestione, elaborazione e quadratura della rilevazione delle presenze/assenze (di seguito i **"Servizi del Sistema NoiPA"**);

- c) il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., prevede all'articolo 11, comma 9, che il DAG stipuli, con l'Amministrazione richiedente, apposita convenzione per la fruizione dei Servizi del Sistema NoiPA e stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga definito l'elenco dei servizi connessi al pagamento e il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, da parte delle Amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni dello Stato;
- d) il decreto ministeriale 6 luglio 2012 recante *"Contenuti e modalità di attivazione dei servizi in materia stipendiale erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi alle Amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni dello Stato e determinazione del contributo dovuto"* (di seguito, il **"D.M. 6 luglio 2012"**) in attuazione dell'articolo 11, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede, tra l'altro, che le amministrazioni, aderenti alla convenzione, possano scegliere, con riferimento ai servizi disponibili, tra la soluzione c.d. "base", costituita *"dai servizi di gestione, elaborazione, liquidazione e distribuzione del cedolino stipendiale e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali"*, o la soluzione c.d. "avanzata", *"che include, oltre alla soluzione base, i servizi di raccolta, gestione, elaborazione e quadratura connessi agli adempimenti previsti dalla rilevazione presenze degli amministratori"* (rispettivamente, la "Soluzione Base" e la "Soluzione Avanzata");
- e) FOFI stipula la presente Convenzione anche in suo nome e per suo conto quale Federazione responsabile del coordinamento degli Ordini provinciali, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e vigilanza ad essa spettante;
- f) FOFI stipula la presente Convenzione per conto degli Ordini provinciali dei Farmacisti dai quali ha ricevuto espresso atto di delega alla stipula;
- g) con la convenzione (di seguito, la **"Convenzione"**) le Parti intendono, quindi, definire i termini e le condizioni per l'erogazione all'Ente dei Servizi nella forma della **Soluzione Base**;

le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1_ PREMESSE ED ALLEGATI

- 1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 2. Costituiscono allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti:
 - 1. Allegato A – Carta dei Servizi;
 - 2. Allegato B – Gestione della protezione dei dati personali;
 - 3. Allegato C – Codice di comportamento del MEF;
 - 4. Allegato D – Note integrative;
 - 5. Allegato E – Elenco degli Ordini provinciali dei Farmacisti che aderiscono alla presente Convenzione;
 - 6. Allegato F – Deliberazione n. 19/26;
 - 7. Allegato G - Delega Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti.
- 3. Gli Allegati di cui al comma precedente che, a seguito di accordo tra le parti, saranno oggetto di eventuali future modifiche, diventeranno parte integrante della Convenzione, in sostituzione delle versioni

precedenti. Inoltre, successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, a seguito di accordo tra le parti, ulteriori allegati potranno essere aggiunti se necessari ai fini della presente Convenzione.

Articolo 2_DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- **Amministrazioni Pubbliche:** le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- **Carta dei Servizi:** il documento che esplicita l'ambito e gli obiettivi di qualità dei servizi *Stipendiali* e di *Gestione Presenze* che la DSII eroga a favore dell'Ente tramite il Sistema NoiPA di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze;
- **Carta Nazionale dei Servizi:** la smart card con cui è possibile accedere ai servizi online NoiPA;
- **Codice di comportamento del MEF:** il codice di condotta dei dipendenti pubblici del MEF, adottato con provvedimento del Ministro in data 10 aprile 2015 e registrato dalla Corte dei conti in data 7 maggio 2015 in attuazione del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- **Codice in materia di protezione dei dati personali:** Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- **Competenze fisse:** voci fisse e continuative del trattamento economico, anche di natura accessoria;
- **Competenze accessorie:** voci variabili del trattamento economico, di natura accessoria;
- **Contributo:** il contributo versato mensilmente a titolo di rimborso dalle Amministrazioni che usufruiscono dei servizi stipendiali erogati dalla DSII a copertura degli oneri amministrativi da quest'ultima sostenuti per la gestione dei servizi, come definito e quantificato dall'articolo 5, D.M. 6 luglio 2012;
- **Convenzione:** il presente accordo;
- **DAG:** il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze;
- **DSII:** il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;
- **FOFI:** la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
- **Ordine o Ordine provinciale:** in generale, Ordine provinciale dei Farmacisti; nella presente Convenzione si intendono tutti gli Ordini provinciali della FOFI di cui all'allegato E della presente Convenzione;
- **Parti:** la DSII e la FOFI;

- **Amministrato o Dipendente:** il personale della FOFI e degli Ordini provinciali dei Farmacisti gestito dal Sistema NoiPA;
- **Dati:** le informazioni fornite dalla FOFI alla DSII necessarie al fine di garantire l'erogazione dei Servizi da parte di quest'ultima;
- **D.M. 6 luglio 2012:** il decreto ministeriale 6 luglio 2012 recante "*Contenuti e modalità di attivazione dei servizi in materia stipendiale erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi alle Amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni dello Stato e determinazione del contributo dovuto*" emanato in attuazione dell'art. 11, comma 9, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*";
- **Ente o Amministrazione:** l'Amministrazione Pubblica richiedente con la quale è stipulata la Convenzione;
- **Funzionalità:** le funzionalità informatiche di lettura, scrittura, elaborazione, trasferimento dati messe a disposizione dal Sistema NoiPA;
- **Operatore:** il personale dell'Ente abilitato ad operare sul Sistema con funzioni amministrative di servizio;
- **Regolamento generale sulla protezione dei dati:** Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Servizi:** i servizi elencati all'articolo 3, Oggetto della Convenzione;
- **Sistema NoiPA o Sistema:** il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il quale sono gestiti i processi del trattamento economico, di gestione presenze-assenze e di trattamento giuridico degli Amministrati;
- **Soluzione Base:** la soluzione base di cui alla precedente lettera d), Premesse.

Articolo 3_OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la Convenzione, la DSII s'impegna a fornire alla FOFI e agli Ordini provinciali dei Farmacisti deleganti i servizi della Soluzione Base nel rispetto dei termini e condizioni di seguito indicati, della Carta dei Servizi, nonché dei documenti che la DSII fornirà di volta in volta ed aventi ad oggetto le specifiche tecniche ad uso del personale della FOFI e degli Ordini provinciali dei Farmacisti deleganti e la soluzione per la gestione del relativo personale nel sistema. In particolare, la soluzione prescelta è costituita da servizi di gestione, elaborazione e produzione del cedolino stipendiale e dei connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali.
2. La Soluzione Base include i servizi di seguito elencati (saranno definiti negli articoli successivi congiuntamente "Servizi") e forniti tramite il Sistema:
 - I. Gestione anagrafica dipendenti (nome, cognome, codice fiscale, residenza, ecc.);
 - II. Gestione anagrafica contrattuale (comparto, profilo e livello professionale, indennità tabellari, ecc.);
 - III. Gestione anagrafica organico (ufficio di appartenenza, sede di lavoro, ecc.);

- IV. Analisi, monitoraggio e aggiornamento in base alle modifiche normative e al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro;
- V. Gestione stipendi e gestione accessorie (straordinario, indennità, ecc.);
- VI. Aggiornamento a seguito di immissione dei dati variabili individuali necessari al corretto calcolo delle retribuzioni;
- VII. Elaborazioni contabili delle competenze retributive fisse e accessorie ai fini del pagamento;
- VIII. Adempimenti previsti dalla normativa (fiscale, contributiva, ecc.) che hanno una specifica periodicità (es. DMA, UNIEMENS, CU);
- IX. Gestione fondi di previdenza complementare;
- X. Gestione delle ritenute erariali ed extra erariali gravanti su stipendi ai fini del versamento agli enti creditori;
- XI. Gestione reportistica;
- XII. Attivazione di sistemi strutturati di monitoraggio per la raccolta di feedback sui servizi erogati e customer satisfaction;
- XIII. Pubblicazione su portale dedicato di cedolini e modelli CU per la consultazione del dipendente previa autenticazione;
- XIV. Funzionalità self-service su Portale a disposizione degli amministratori (richiesta detrazioni per familiari a carico, variazione residenza anagrafica, ecc.);

È prevista, inoltre, una formazione agli operatori in fase di prima attivazione dei servizi e successivamente un servizio di assistenza agli operatori del Sistema e ai dipendenti dell'Ente.

3. La DSII fornisce alla FOFI i flussi informativi, il monitoraggio e la periodica rendicontazione necessari per le funzioni di coordinamento degli Ordini deleganti.

Articolo 4_ MODIFICHE E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI, DEI SOFTWARE E DEI SERVIZI

- Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3 e nell'ottica di miglioramento dei servizi erogati, la DSII potrà apportare modifiche e/o integrazioni al sistema ed ai servizi stessi. In tale ipotesi, la DSII si impegna a comunicare prontamente alla FOFI tale variazione.
- La DSII potrà aggiornare i software utilizzati e/o sviluppare nuovi software al fine di contrastare nuovi ed eventuali rischi di sicurezza. A tal fine, le Parti possono prevedere ulteriori regole e criteri di sostituzione o aggiornamento dei software utilizzati, nonché delle componenti client degli stessi, anche mediante specifici accordi.
- Resta inteso che l'eventuale modifica e/o integrazione dei Servizi non comporterà alcuna variazione del Contributo indicato nel successivo articolo 15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17.

Articolo 5_ TIPOLOGIE DI PERSONALE E TIPOLOGIE CONTRATTUALI OGGETTO DEL SERVIZIO

1. I Servizi sono erogati con riferimento al personale che presta o presterà servizio presso la FOFI e presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti deleganti, ai quali si applica il CCNL Funzioni Centrali e a quello assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), nonché a quello in posizione di distacco e/o di comando.

Articolo 6_REFERENTI RESPONSABILI

1. Al fine di garantire un adeguato raccordo tra le attività inerenti all'implementazione, all'avvio e alla gestione del Sistema, la FOFI si impegna ad individuare e a comunicare alla DSII, entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Convenzione, il nominativo di un referente tecnico-informatico per il Sistema NoiPA, sia per la fase di avviamento che per la fase di gestione, con il quale concordare, di volta in volta, le specifiche da soddisfare per la gestione del Sistema (dotazioni hardware, profili utente, interfacce, servizio, App, ecc.), nonché per gli eventuali sviluppi successivi dello stesso (Referente Tecnico-Informatico per il sistema NOIPA).

In particolare, è cura del Referente Tecnico-Informatico:

- gestire la fase di avviamento del Sistema (verifica e caricamento dei dati relativi alla FOFI e agli Ordini deleganti, gestione e risoluzione delle eventuali problematiche);
 - interagire con i referenti della DSII per gestire tutte le problematiche tecniche relative alla soluzione informatica (raggiungibilità del Sistema, corretta disponibilità e fruizione di tutti gli elementi facenti parte del Sistema, eventuali aggiornamenti relativi al Sistema che dovessero rendersi necessari, test congiunti sulle funzionalità del Sistema).
2. Per strutturare il processo di scambio delle informazioni tra le Parti in fase di avvio del Sistema e per perseguire la continuità nella erogazione dei servizi previsti dalla presente Convenzione, la FOFI si impegna ad individuare e a comunicare alla DSII, entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Convenzione, un referente amministrativo per i servizi indicati all'articolo 3 della Convenzione che cura la gestione dei rapporti istituzionali con il sistema NOIPA (Referente Amministrativo per il sistema NOIPA).
 3. Per garantire una corretta e tempestiva gestione del ciclo di vita delle utenze la FOFI si impegna ad individuare e a comunicare alla DSII, entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Convenzione, il nominativo di un referente delle utenze nominative sul portale NOIPA (Referente per la Gestione delle Utenze per il sistema NOIPA). Il Referente per la Gestione delle Utenze è responsabile di trasmettere, alla DSII, la richiesta di attivazione, variazione o revoca di utenze e ruoli NoiPA, garantendo la verifica e conservazione, da parte della FOFI richiedente, di tutta la documentazione. Per tali attività la FOFI può individuare più referenti. Le modalità di richiesta di attivazione e revoca delle utenze sono descritte in dettaglio nell'allegato B "Gestione della protezione dei dati personali" cui si rimanda integralmente, specificando che non saranno prese in considerazione richieste pervenute non conformi alle citate disposizioni.
 4. Sempre entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Convenzione la FOFI comunica alla DSII il proprio Referente per la "privacy" (come da citato allegato B). A garanzia di un innalzamento dei livelli di sicurezza nella gestione e protezione dei dati, detto referente comunica all'indirizzo pec della DSII il nominativo (o i nominativi) del(i) Referente(i) per la Gestione delle Utenze di cui al comma precedente. Sarà cura dello stesso referente la comunicazione di qualsiasi variazione dei nominativi precedentemente indicati che dovrà avvenire tempestivamente allo stesso indirizzo pec.
 5. Al fine di garantire il processo di scambio delle informazioni tra le Parti, la DSII si impegna a comunicare alla FOFI entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Convenzione:
 - a) il nominativo del referente per la fase di avviamento del Sistema NoiPA;
 - b) l'Ufficio della DSII responsabile a regime dell'erogazione del servizio alla FOFI e agli Ordini provinciali dei Farmacisti deleganti.
 6. In relazione alle diverse esigenze dell'Ente i soggetti referenti di cui ai precedenti commi possono coincidere. Al fine di assicurare la continuità nella gestione del processo di scambio delle informazioni tra

le Parti, qualora i referenti dovessero variare la FOFI e la DSII dovranno comunicare all'altra Parte i nuovi nominativi entro 10 giorni lavorativi dalla data del subentro dei nuovi soggetti.

Articolo 7 _ACCESSO DELL'ENTE AL SISTEMA INFORMATIVO

1. La DSII si impegna a garantire alla FOFI e agli Ordini provinciali dei Farmacisti deleganti l'accesso al portale NoiPA e a garantire la fruibilità dei dati e di tutte le attività necessarie alla erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, attraverso specifiche modalità operative che la DSII si impegna a fornire all'Ente in fase di avvio dei servizi.
2. La DSII abilita gli utenti assegnando a ciascuno di essi un profilo, opportunamente codificato all'interno del Sistema NoiPA, che definisce le specifiche funzionalità che ogni utente è autorizzato a svolgere.
3. Gli operatori possono accedere al Sistema mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli amministratori possono accedere al sistema anche tramite le credenziali SPID.
4. La FOFI, ai fini dell'assegnazione dei ruoli di operatore, ai sensi del precedente art. 6, comma 3, si impegna ad individuare l'incaricato sulla base di criteri di esperienza, capacità ed affidabilità e di verificare il mantenimento di tali requisiti, con cadenza periodica. Si raccomanda, inoltre, di distinguere, nell'ambito delle diverse responsabilità da attribuire agli operatori, gli operatori che svolgono compiti di inserimento di dati da quelli che effettuano la convalida degli stessi, nonché di prevedere criteri di rotazione del personale con funzione di operatore.
5. L'indebito o erroneo utilizzo del software del Sistema, nonché la non correttezza dei Dati inseriti nel Sistema, comporta l'esclusiva responsabilità dell'Ente, che si impegna a tenere la DSII manlevata e indenne da qualsiasi richiesta di pagamento, indennizzo o risarcimento che dovesse pervenirle per tale causale da parte di terzi.

Articolo 8 _DELEGHE ED AUTORIZZAZIONI ALLA DSII

1. Per consentire lo svolgimento delle attività connesse alla Convenzione, la FOFI delega la DSII a:
 - a) Gestire i dati necessari all'elaborazione degli stipendi e all'emissione dei flussi per la predisposizione dei pagamenti;
 - b) Applicare i provvedimenti legislativi o contrattuali che comportino variazioni sulle competenze fisse ed accessorie erogate;
 - c) Stipulare, per proprio conto, accordi con Enti previdenziali e Convenzioni Unificate con Istituti delegatari, delle quali potranno giovare tutti i dipendenti dell'Ente sulla base dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento.
2. L'esercizio di tale delega è attuato nel rispetto delle norme vigenti recepite dalle procedure interne della DSII.
3. Per consentire lo svolgimento delle attività connesse con la Convenzione, la FOFI autorizza la DSII:
 - a) ad estrarre dati ed elaborarli in forma anonima per la produzione di analisi comparative da diffondere alle Amministrazioni;
 - b) a trasmettere dati, in conformità ai dettami della Normativa sulla Privacy, ad Enti con ruolo istituzionale che giustifichi l'accesso a tali dati (es. Dipartimento della Funzione Pubblica, A.Ra.N., Regioni);
 - c) ad effettuare controlli sui dati di responsabilità della FOFI stessa nel Sistema NoiPA in conformità con le regole e i controlli antifrode in essere presso la DSII.

Articolo 9_ ONERI DELLA DSII PER L'ATTIVAZIONE, LA GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

La DSII si impegna a:

- a) porre in essere tutte le misure per la corretta gestione delle attività connesse alla fase di migrazione dei Dati forniti dalla FOFI, nei formati, tracciati e tempi richiesti dalla DSII;
- b) fornire alla FOFI l'elenco delle informazioni necessarie per la predisposizione della base dati, i tempi di scadenza per ciascuna di esse, i formati da utilizzare, il nominativo del referente titolato alla gestione della fase di migrazione;
- c) fornire alla FOFI opportuna documentazione per la verifica della correttezza del caricamento dei dati effettuato;
- d) porre in essere tutte le misure finalizzate alla corretta gestione delle attività di elaborazione del cedolino e predisposizione dei dati per il pagamento, compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali;
- e) attuare tutte le misure finalizzate alla corretta gestione dell'instradamento dei flussi verso soggetti terzi;
- f) in caso di anomalie e/o problemi operativi nell'erogazione dei Servizi, assicurare adeguati livelli di assistenza diretta con gli amministratori, secondo gli *standard* e le procedure definiti nell'ambito del Sistema;
- g) qualora si verificassero circostanze tali da ostacolare il normale svolgimento dei Servizi, darne tempestiva comunicazione all'Ente e ad individuare la soluzione opportuna per ciascuna anomalia e/o problema.

Articolo 10_ ONERI DELL'ENTE PER L'ATTIVAZIONE, LA GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. La FOFI si impegna a:

- a) fornire alla DSII tutti i Dati, anche di carattere amministrativo-contabile, necessari per lo svolgimento dei Servizi;
- b) partecipare alle sessioni formative organizzate dalla DSII in fase di attivazione dei servizi, che saranno volte unicamente ad istruire gli operatori, individuati dall'ente per la gestione economica e giuridica degli amministratori, in merito alle funzionalità tecniche e operative del sistema NoiPA;
- c) garantire una prima assistenza ai propri Amministratori, nell'ambito del servizio di assistenza e supporto erogato dalla DSII, fungendo da filtro iniziale;
- d) fornire alla DSII, nei tempi e modalità definite da quest'ultima, le informazioni corrette e complete necessarie per la predisposizione della base dati, nei formati richiesti ed il nominativo del referente titolato alla gestione della fase di migrazione;
- e) espletare tutte le ulteriori attività di propria competenza che risultino necessarie per il regolare svolgimento della fase di avvio richieste dalla DSII.

2. La FOFI si assume la piena responsabilità in merito alla completezza ed alla correttezza dei Dati che sono forniti alla DSII per l'alimentazione iniziale del Sistema. Inoltre, si impegna a verificare, in fase di test congiunto con la DSII, la completezza e la congruità delle anagrafiche di base, nonché la correttezza dei trattamenti e delle procedure di calcolo degli istituti contrattuali.

3. La FOFI si impegna, nell'ambito della gestione del Sistema NoiPA, ad attuare processi che consentano di effettuare controlli e verifiche sui dati di responsabilità della FOFI stessa, al fine di contrastare possibili rischi di frodi informatiche, nonché di informare i propri operatori ed utenti delle procedure di sicurezza adottate e, in generale, dei possibili rischi connessi all'utilizzo improprio dei sistemi.

Articolo 11_ TEMPI E LIVELLI DEI SERVIZI EROGATI

1. La DSII si impegna ad erogare i Servizi nei termini stabiliti dal calendario ufficiale, definito in funzione delle scadenze previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che si rendano necessarie per esigenze di carattere tecnico-operativo ed organizzative.
2. La DSII si impegna a monitorare e comunicare il livello di servizio e ad operare per conseguire gli obiettivi specificati nella Carta dei Servizi, allegata alla Convenzione.

Articolo 12 - ORDINI PROVINCIALI ADERENTI ALLA CONVENZIONE

1. Gli Ordini provinciali destinatari dei servizi oggetto della presente convenzione sono elencati nell'Allegato E.
2. La Convenzione potrà essere estesa ad altri Ordini provinciali, previo accordo tra le parti.
3. In caso di estensione a nuovi Ordini o di recesso di Ordini, gli Allegati E e F della presente Convenzione dovranno essere aggiornati in accordo tra le parti.

Articolo 13_ DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione avrà efficacia a decorrere dalla prima elaborazione stipendiale.
2. La Convenzione avrà durata di quattro anni, a decorrere dalla prima elaborazione stipendiale, e potrà essere rinnovata, per periodi di quattro anni, previo espresso e formale accordo tra le parti, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta certificata dalla DSII alla FOFI, almeno sei mesi prima della data di scadenza della convenzione stessa e comunque entro il 30 giugno.

Articolo 14_ SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

1. Alla FOFI è riconosciuta, prima della scadenza quadriennale, la facoltà di scioglimento dalla Convenzione, previa comunicazione scritta alla DSII da inviarsi a mezzo posta certificata, almeno sei mesi prima della data di scadenza della convenzione stessa e comunque entro il 30 giugno. Lo scioglimento ha effetto, inderogabilmente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il medesimo è comunicato.
2. Lo scioglimento non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
3. La DSII si impegna all'elaborazione degli stipendi e all'emissione dei flussi per la predisposizione dei pagamenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui è comunicato lo scioglimento.
4. La FOFI si obbliga a versare alla DSII il Contributo previsto all'art.15 sino al termine dell'anno in cui è comunicato lo scioglimento.

Articolo 15_ CONTRIBUTO

1. Per la quantificazione del Contributo e l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento dello stesso si rimanda integralmente a quanto disciplinato dall'articolo 5, D.M. 6 luglio 2012.
2. Si precisa, sin da ora, che l'entità del Contributo potrà eventualmente variare a seguito dell'entrata in vigore di eventuali decreti ministeriali modificativi del D.M. 6 luglio 2012.
3. Nell'applicazione di tale articolo, le Parti convengono che:
 - a) la FOFI provvede al versamento mensile del contributo dovuta dalla stessa e provvede altresì al versamento del contributo dovuto dagli Ordini provinciali deleganti;

b) La fascia dimensionale per determinare l'entità del contributo è relativa al numero degli amministrati della FOFI e di tutti gli Ordini serviti considerati nel loro insieme.

4. In caso di mancato pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi attiverà le procedure previste dalla legge per la riscossione dei crediti come previsto dall'art. 5, comma 5, D.M. 6 luglio 2012.

Articolo 16_ SERVIZI INCLUSI NEL CONTRIBUTO

1. Il rimborso degli oneri amministrativi compresi nel Contributo includono, oltre agli oneri per l'erogazione dei Servizi come definiti al precedente articolo 3, anche gli oneri per la loro attivazione presso la DSII e la manutenzione e l'aggiornamento normativo dei sistemi di elaborazione della DSII che li supportano.
2. Sono a carico della FOFI eventuali oneri o compensi spettanti o richiesti da soggetti terzi, derivanti dalla gestione della migrazione dei dati verso il Sistema, da eventuali risarcimenti, dalla creazione, gestione e manutenzione di interfacce con sistemi e dispositivi in uso da parte dell'Ente, dall'acquisizione, gestione e manutenzione di dispositivi che consentono l'accesso al Sistema, incluse le attività alle quali la DSII eventualmente subentra.

Articolo 17_ CONTRIBUTO PER SERVIZI STRUMENTALI

Qualora la FOFI richieda alla DSII ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione le Parti, con apposito atto integrativo, definiscono i termini e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché la ripartizione degli oneri, fermo restando che le attività e gli interventi sono realizzati esclusivamente dalla DSII.

Articolo 18 - RESPONSABILITÀ DELLA FOFI PER MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

1. La FOFI, in qualità di soggetto delegato dagli Ordini provinciali alla stipula della presente Convenzione e responsabile del versamento centralizzato del contributo per conto degli stessi, assume piena ed esclusiva responsabilità nei confronti della DSII per il regolare e tempestivo pagamento del Contributo mensile di cui agli articoli 16 e 17.
2. Nel caso in cui uno o più Ordini provinciali non provvedano al versamento delle quote contributive dovute alla FOFI nei termini stabiliti dal proprio ordinamento interno e dalle deleghe ricevute, la FOFI rimane comunque obbligata al versamento integrale del Contributo mensile alla DSII per tutti gli Ordini aderenti alla Convenzione, senza eccezione alcuna.
3. La FOFI si impegna espressamente a:
 - a. versare alla DSII l'intero importo del Contributo mensile per conto degli Ordini provinciali entro i termini stabiliti dall'articolo 5 del D.M. 6 luglio 2012, anche qualora uno o più Ordini provinciali risultino inadempienti nei confronti della FOFI;
 - b. mantenere indenne la DSII da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato o ritardato pagamento dei contributi da parte degli Ordini provinciali.
4. In caso di mancato pagamento del Contributo da parte della FOFI entro i termini stabiliti, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi attiverà le procedure previste dalla legge per la riscossione dei crediti come previsto dall'art. 5, comma 5, D.M. 6 luglio 2012, agendo direttamente nei confronti della FOFI quale unico soggetto obbligato al pagamento.

Articolo 19_ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il MEF e la FOFI, ciascuno per il proprio ambito di competenza, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei servizi erogati dal sistema NoiPA siano conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il modello operativo è descritto nell'Allegato B - Allegato sulla gestione della protezione dei dati personali, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 20_ CODICE DI COMPORTAMENTO DEL MEF

1. La DSII si impegna a favorire e a garantire adeguata conoscenza del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze", adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad ogni soggetto privato o pubblico con cui instaura rapporti operativi.
2. La FOFI si impegna a rispettare e a far rispettare integralmente i valori etici stabiliti dal Codice di comportamento del MEF, che si allega alla presente Convenzione (Allegato C).

Articolo 21_ ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

1. La FOFI riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e le spese relative alla Convenzione, senza diritto di rivalsa nei confronti della DSII.
2. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Data 18 giugno 2026

per la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione- **Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione**

Dott. Alessandro Bacci

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRO BACCI

Firma

In Data/On Date:

martedì 30 giugno 2026 16:23:15

per la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani

Dr. Guido Carpani

Firma



GUIDO CARPANI

18/06/2026 13:08:58 UTC+0200